



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ivrea

Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza: adozione di misure conseguenti in materia di accesso agli uffici giudiziari

Visto il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ;

Visto che le disposizioni organizzative e di controllo sanitario per la prevenzione del contagio da SARS – COVID 19, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 marzo 2022 n. 24, emesse dal procuratore generale presso la corte di appello di Torino con nota prot. 484 E – 2797/SP/2022 del 31-3-2022, che si allegano e che qui si richiamano integralmente;

OSSERVA

L'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al **31 marzo 2022**- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (*ed. green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei **magistrati ordinari**, di quelli **onorari**, dei **giudici popolari** e, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies*, commi 1 e 2, del **personale amministrativo** e dei **sogetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari** (compresi, quindi, gli **agenti** e gli **ufficiali di polizia giudiziaria** e i **sogetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria**).

Erano **esentati** da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli **avvocati** e gli altri **difensori**, i **consulenti**, i **periti** e gli altri **ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia**, i **testimoni** e le **parti del processo**.

Il **decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1**, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 *sexies* del D.L. 52/2021, **inserendo** tra coloro **cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19** (cosiddetto *green pass* di base) i **"difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia"**, mentre, al n. 2), ha confermato l'esenzione per **"i testimoni e le altre parti del processo"**.

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, **a decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo a coloro muniti di green pass base**, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o*

di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del cd. green pass rafforzato o super green pass previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale

La legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha mutato siffatta disciplina

Senonché il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha innovato, in parte, dette disposizioni:

Innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia il termine previsto per il possesso e l'esibizione del *green pass di base* è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 (articolo 6, commi 6 e 7)

Risultano invece **abrogati** i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass* nei, per quel che qui rileva, **pubblici uffici** (articolo 6, comma 2, lettera b).

Non è più obbligatorio inoltre –ai sensi dell'articolo 5- il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente -sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici "*dispositivi di protezione delle vie respiratorie*" (*rectius*: mascherine chirurgiche).

Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del *green pass* rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8 comma 6).

Ricapitolando, a partire dal 1° aprile e sino al 30 aprile 2022, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari:

- 1) i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass di base* ;
- 2) i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il *green pass* ;

- 3) è tuttora obbligatorio, per accedere a tutti i luoghi al chiuso, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ma non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione FFP2 (è perciò necessaria e sufficiente la mascherina c.d. "chirurgica", salvo eventuali diverse disposizioni del Presidente del Tribunale per l'accesso a locali del Suo Ufficio); è tuttavia sempre consigliato l'impiego di dispositivi di protezione FFP2 laddove si debba fare accesso a uffici o locali chiusi affollati e poco aerati.
- 4) nulla è stato modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia COVID 19, cosicchè permane invariato – per l'accesso agli uffici giudiziari, quanto già disposto in merito alla necessità di sottoporsi alla misurazione della temperatura.

E' PROROGATA, PER I MAGISTRATI DEL DISTRETTO, PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA PROCURA, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA SEZIONE DI PG, AGGREGATI, DISTACCATI ECC, PER LE ALTRE CATEGORIE DI PERSONE, LA CUI COMPETENZA FA RIFERIMENTO AL PROCURATORE GENERALE, PER GLI AVVOCATI, I NOTAI, I DOTTORI COMMERCIALISTI – LA VALIDITA' DEI C.D. "LASCIAPASSARE" CON EFFICACIA E VALIDITA' DEGLI STESSI FINO AL 30 APRILE 2022, SENZA NECESSITA' DI ULTERIORE RILASCIO. CON L'ECCEZIONE DEI CASI DI SCADENZA NELL'ARCO DEL PERIODO 1° APRILE – 30 APRILE 2022 O DI REVOCA DEL GREEN PASS.

NON E' PREVISTA E RICHIESTA -PER LE CATEGORIE RESIDUE- LA COMPILAZIONE E CONSEGNA DELL'AUTODICHIARAZIONE.

E' CONFERMATA LA DISPOSIZIONE IN ORDINE AL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA SINO ALLA DATA DEL 30 APRILE 2022

E' SEMPRE IN VIGORE L'OBBLIGO DI DICHIARARE CONDIZIONI DI SALUTE INCOMPATIBILI CON L'ACCESSO AGLI EDIFICI GIUDIZIARI.

Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Si trasmetta ai Magistrati della Procura, ai VPO, al personale amministrativo, ai Responsabili di Aliquota della Sezione di p.g.

Si inserisca nel sito web della Procura.

Si comunichi:

- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino;
- al Presidente del Tribunale di Ivrea ;
- al Presidente del COA di Ivrea;
- al personale addetto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia.

Ivrea, 31 Marzo 2022

IL PROCURATORE della REPUBBLICA

Dr.ssa Gabriella Viglione



